

CIRCOLARE n. 27 del 4 febbraio 2025

Prot. n. 81 FF/bf

OGGETTO: **Circolare INPS n. 25 del 29 gennaio 2025 - Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale**

Trattamento massimo:

- integrazione salariale -> CIGS/FIS €1.404,03 (netto €1.322,05);
- NASpl -> €1.562,82;
- DIS-COLL -> €1.562,82;
- IDIS -> €56,87 (importo minimo giornaliero);
- ISCRO -> €806,40 (minimo €252,00).

Con la circolare in esame, l'INPS ha fornito indicazioni circa gli importi massimi del:

- trattamenti di integrazione salariale;
- assegno di integrazione salariale del FIS;
- trattamenti di disoccupazione NASpl e DIS-COLL;
- indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS);
- indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).

Trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) e assegno di integrazione salariale (AIS) del FIS

Nella tabella riportate al punto 2 del messaggio in esame, si riporta l'importo massimo mensile del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 148/2015, in vigore dal 1° gennaio 2025, indicato, rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall'art. 26 della L. n. 41/1986, che, attualmente, è pari al 5,84%.

Trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 3, comma 5-bis, del D. Lgs. n. 148/2015	
Importo lordo (euro)	Importo netto (euro)
1.404,03	1.322,05

Indennità di disoccupazione NASpl

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 22/2015, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpl è pari, secondo i criteri già indicati nella

Scopri la **GIORNATA DELLA RISTORAZIONE** Per la Cultura della Ospitalità italiana | **17 maggio 2025**

giornatadellaristorazione.com

Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 ROMA
Tel. +39 06.58.39.21 - Fax +39 06.581.86.82
www.fipe.it - segreteria@fipe.it

circolare INPS n. 94 del 12 maggio 2015, a 1.436,61 euro per il 2025. L'importo massimo mensile di detta indennità, per la quale non opera la riduzione di cui all'articolo 26 della L. n. 41/1986, non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82 euro.

Indennità di disoccupazione DIS-COLL

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, del D. Lgs. n. 22/2015 la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DIS-COLL è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015, a 1.436,61 euro per il 2025. L'importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2025, 1.562,82 euro.

Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del D. Lgs. n. 175/2023 (Circolare FIPE n. 169/2023), l'importo giornaliero dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (IDIS) non può in ogni caso superare l'importo del minimale giornaliero contributivo stabilito annualmente dall'INPS ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D. L. n. 463/1983 e dell'art. 1, comma 1, del D. L. n.338/1989.

In relazione all'IDIS da liquidare nel corso dell'anno 2025 con riferimento ai periodi di attività svolti nel corso dell'anno 2024, trova applicazione, in ossequio al principio della competenza, l'importo del minimale giornaliero contributivo per tale ultimo anno. Pertanto, tale importo è pari a 56,87 euro, come indicato al paragrafo 1 della circolare INPS n. 21 del 25 gennaio 2024 (Circolare FIPE n. 23/2024).

Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 144, lett. d), della Legge di Bilancio 2024 (Circolare FIPE n. 179/2023), il reddito da prendere a riferimento per il riconoscimento della prestazione ISCRO nell'anno 2025 (reddito dichiarato nell'anno che precede la presentazione della domanda) è pari a 12.648,00 euro. Ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 148, della Legge di Bilancio 2024, l'importo mensile dell'ISCRO per l'anno 2025 non può essere di importo inferiore a 252,00 euro e non può superare l'importo di 806,40 euro.

Rinviando alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegato

Circolari correlate Circolare FIPE n. 169/2023 Circolare FIPE n. 179/2023 Circolare FIPE n. 23/2024	Collegamenti esterni https://www.inps.it/	Parole chiave Ammortizzatori sociali; NASpl; DIS-COLL
---	--	--